ANY Alberto Foggist 186



## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TR	BUTARIA PROVINCIALE	
	DI PISA	and the second s	SEZIONE 1
n	iunita con l'intervento dei Sigi	nori:	
	DINISI	NICOLA ANTONIO	Presidente
	NICCODEMI	GINO	Relatore
	MODICA	GIOVANNI	Giudice
h	na emesso la seguente		
		SENTENZA	
-	sul ricorso n. 470/2016 depositato il 01/09/2016		
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 08720160018396128000 IVA-ALTRO 2012			
contro:  AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.  difeso da:			
1			
F	proposto dal ricorrente:		
			_
-			
F	difeso da: FOGGIA ALBERTO		
1	VIA DELLA SCUOLA N.1 5	6017 SAN GIULIANO TERME PI	

pag. 1

SEZIONE

N° 1

**REG.GENERALE** 

N° 470/2016

UDIENZA DEL

13/07/2017 ore 15:30

423/201X

PRONUNCIATA IL:

13.07.12

**DEPOSITATA IN** SEGRETERIA IL

31.08.12 Il Segretario

DISPENZA

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio /

rappresentante p.t. impugna la cartella di pagamento n. 8720160018396128000, meglio specificata in epigrafe, avente ad oggetto imposte relative all'anno 2012, liquidate a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 602/1973, e notificata in data 1 /08/ 2016 a mezzo p.e.c.

Dopo aver precisato che detta cartella non è stata preceduta da alcun avviso di accertamento, liquidazione e/o avviso bonario, la ricorrente eccepisce: 1) Inesistenza assoluta e insanabile della cartella impugnata per evidente e incontestabile difetto di sottoscrizione: tutti gli atti amministrativi devono recare la sottoscrizione del funzionario investito dall'ufficio avente competenza ad emanare l'atto. 2) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento e conseguente estinzione dell'obbligo di provvedere al pagamento delle somme pretese con l'avversata iscrizione a ruolo: in caso di notifica a mezzo posta, anche elettronica, l'ufficiale della riscossione o il messo notificatore, deve compilare la relata di notifica dell'atto impositivo (art. 149 del C.P.C. e art. 3 L. 890/1982) e deve apporre la propria sottoscrizione sulla relata di notifica, anche digitalmente (art. 148 C.P.C.). Nel caso di specie nulla di ciò risulta osservato. 3) Inesistenza della notifica dell'atto impugnato e carenza di sottoscrizione della relata di notifica: in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, l'atto impugnato appare inesistente poiché non è stato notificato da soggetto legittimato, non è stato sottoscritto digitalmente (solo la sottoscrizione digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento), l'atto presenta una relata in bianco e non sottoscritta digitalmente, infine l'atto proviene da un indirizzo p.e.c. che non è censito in alcun pubblico registro. Per tali motivi la notifica deve essere dichiarata inesistente. 4) Assoluto difetto di motivazione e criticità della pretesa avversaria: la cartella impugnata, primo atto ricevuto dalla ricorrente, è priva della seppure minima motivazione. 5) Nullità del ruolo per omessa sottoscrizione. 6) Illegittimità dei compensi di riscossione.

Per i motivi sopra esposti la ricorrente chiede, previo accoglimento dell'istanza cautelare, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della cartella impugnata per difetto di sottoscrizione ovvero l'inesistenza giuridica della notifica; in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'assoluto difetto di motivazione della cartella impugnata; in via subordinata di



accertare e dichiarare l'omessa e/o carernte notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata; in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare non dovute le somme pretese a titolo di compenso di riscossione. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite.

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. si costituisce tempestivamente e formula le seguenti controdeduzioni

respingendo la fondatezza dei motivi dedotti nel ricorso.

In ordine ai presunti vizi di notifica del provvedimento impugnato e sulla correttezza della notifica, preliminarmente, Equitalia ricorda come sussista la sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo. A tal uopo cita la sentenza della Suprema Corte n. 5898 del 24.03.2015 (la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato). Sulla corretta notifica della cartella opposta, Equitalia precisa che è regolarmente avvenuta in data 1.08.2016, ed è stata ricevuta dal contribuente, tanto che la produce in giudizio. La notificazione è avvenuta a mezzo p.e.c. nel rispetto della normativa vigente. Nessuna relazione di notificazione deve essere redatta in caso di notificazione a mezzo p.e.c. Sulla mancata sottoscrizione della cartella Equitalia ricorda che l'attuale cartella di pagamento prevista dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 così come predisposta in base al modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto direttoriale 28.06.1999 e con le successive modifiche, non contempla la sottoscrizione del Concessionario. Inoltre Equitalia, sempre sull'asserito difetto di motivazione della cartella esattoriale, afferma la propria carenza di legittimazione passiva. Infine sull'asserita illegittimità dei compensi di riscossione Equitalia cita la Corte Costituzionale che con ordinanza n. 147/2015 ha dichiarato ".... La manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale ...." sollevate in merito all'aggio di riscossione.

Per quanto sopra esposto Equitalia chiede, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio.

La ricorrente ha depositato memorie in risposta alle

controdeduzioni, evidenziando quanto segue:

a) Anzitutto errato si manifesta il dedotto difetto di legittimazione passiva. A supporto di tale affermazione la ricorrente cita abbondante giurisprudenza. In varie occasioni la Suprema Corte ha affermato che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione anche per motivi che attengono all'attività dell'Ente Impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente

CN

- della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (*ex multis*, Cass. Civ. sez. VI, 2/12/2014, n. 25523; Cass. Civ. SS.UU. n. 16412/2007).
- b) In ordine all'inesistenza della notifica: la ricorrente, in risposta ad Equitalia che ritiene che la notifica a mezzo pec sarebbe valida in quanto prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e comunque avrebbe raggiunto il suo scopo, richiama le argomentazioni svolte dal TAR Puglia - sez. Lecce, sentenza n. 1915/2016, che testualmente afferma: la giurisprudenza ha ritenuto che le cartelle notificate attraverso questo sistema siano nulle per le seguenti considerazioni: "con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l'originale del documento giuridicamente valido. La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell'atto e tale copia senza un'attestazione di conformità apposta da soggetti all'uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale ....".

In data 02/02/2017 La Commissione, rilevato che ad una sommaria delibazione, propria di questa fase, i motivi di opposizione non si prestano ad una valutazione di probabile accoglimento del ricorso e che non sono stati allegati e provati elementi a sostegno del requisito del *periculum in mora* respinge l'istanza e rinvia a nuovo ruolo.

In data 18.05.2017 la Commissione emette la seguente ordinanza: La Commissione, rilevato che nella memoria depositata dal contribuente in data 11.05.2017 viene posta la questione del difetto di sottoscrizione della cartella o, comunque, dell'omessa attestazione di conformità della medesima, e ciò in relazione alla notifica a mezzo pec del documento informatico o su supporto informatico, richiamato l'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, rilevato che la questione viene posta quale causa di inesistenza giuridica della notifica, ritenuto opportuno sollecitare il contraddittorio su tale specifica questione, concede il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento alle parti per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione sovra indicata e rinvia all'udienza del 13.07.2017, ore 15,30, in camera di consiglio.

CW

All'udienza del 13 luglio 2017 la Commissione acquisisce la memoria presentata da Equitalia in risposta all'ordinanza del 18 maggio e rileva che niente ha presentato la ricorrente.

La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, preliminarmente constata che la risposta di Equitalia non chiarisce i dubbi sollevati con l'Ordinanza del 18 maggio limitandosi a ripercorrere quanto già affermato nella propria costituzione e, quindi, si riserva rinviando la decisione nei termini di legge.

La Commissione, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, dopo un attento esame di quanto in atti e di quanto prodotto dalle parti, osserva che il ricorso deve essere accolto per il motivo relativo alla irregolarità della cartella di pagamento e all'inesistenza della sua notifica, restando assorbiti i restanti motivi.

Equitalia ha notificato la cartella impugnata tramite posta elettronica certificata (pec). All'eccezione sollevata dalla ricorrente relativamente alla irregolare notificazione della suddetta cartella, Equitalia nell'affermare la regolarità di tale notifica ha depositato una stampa cartacea della "Ricevuta di avvenuta consegna"in data 01/08/2016 del messaggio pec al fine di provare il corretto ricevimento del messaggio di posta elettronica certificata da parte della società ricorrente. Non risultano acquisite agli atti le copie cartacee corredate dalle rispettive attestazioni di conformità.

Per quanto riguarda la notifica tramite pec nel processo tributario, tutti concordano sul fatto che la materia è disciplinata dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, secondo cui la notifica delle cartelle di pagamento può avvenire con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005 a mezzo pec all'indirizzo risultante dagli elenchi a tale fine previsti dalla legge, non applicandosi l'art. 49 bis del c.p.c., con conseguente esclusione della L. n. 53/1994.

Senza ripercorrere tutto il procedimento tramite il quale il messaggio di posta elettronica viene acquisito dal sistema, è sufficiente notare che la validità della notifica a mezzo pec è attestata rispettivamente dalla ricevuta dell'accettazione e da quella dell'avvenuta consegna. Da quanto detto emerge che i file delle suddette ricevute di accettazione e consegna sono da ritenere documenti idonei a comprovare l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata; mentre nel caso in cui vengono prodotti in giudizio, anziché i richiamati documenti informatici in originale, solo le stampe di dette ricevute, la relativa notifica pec non può dirsi regolare, sia perché non sono in grado di comprovare quale atto effettivamente sia stato allegato al messaggio originale inviato al destinatario, sia perché trattasi di semplici fogli di carta dai quali non è possibile in alcun modo riconoscere l'originale. A tale riguardo giova considerare che le suddette stampe ben potrebbero essere

CN

artatamente create attraverso programmi di redazione testo oppure di foto-ritocco.

Concludendo, nella fattispecie, Equitalia, per provare la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, avrebbe dovuto depositare in giudizio i file digitali delle richiamate ricevute di accettazione e di consegna, ovvero corredare le relative stampe dell'attestazione di conformità. In questo senso si esprime buona parte della giurisprudenza (ex multis C.T.P. di Roma, XIII sezione, sentenza n. 1715 pronunciata il 14.12.2016 e depositata il 26.01.2017; C.T.P. di Milano, XII sezione, sentenza n. 1638 pronunciata il 30.01.2017 e depositata il 24.02.2017; TAR Puglia – sez. Lecce, sentenza n. 1915/2016).

La mancata rituale notifica della cartella ne determina la sua nullità e/o inesistenza.

Stante la non univoca giurisprudenza e la complessità e particolarità della materia trattata, la Commissione ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.

## P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Pisa, 13.07.17

Il Relatore

Dott. Gino Niccodemi

Il Presidente

Dott Nicola Antonio Dinisi